



REPUBBLICA ITALIANA

N. 950/05 Reg. Se

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3822/03 Reg. G

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
staccata di Catania -- Sezione Prima - nelle persone dei
magistrati

Dr. Vincenzo ZINGALES Presidente

Dr. Gaetano SCHILLACI Consigliere

Dr. Maria Stella BOSCARINO Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A handwritten signature, possibly 'F. Schillaci', written in dark ink.

Tra l'altro, i ricorrenti hanno dimostrato con apposita documentazione fotografica che molto più vicini al Priorato sono insediamenti di edilizia economica e popolare, che ad un sommario esame non presentano alcuno di quegli aspetti architettonici invocati a discapito dei ricorrenti; ciò che rafforza la fondatezza delle doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con particolare riferimento agli aspetti di eccesso di potere e di sviamento.

III. Ma anche per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, gli atti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui pretendono di imporre l'utilizzo di un particolare tipo di materiale, precisamente, coppi tradizionali siciliani per le coperture e infissi in legno, anziché i materiali proposti dai ricorrenti, coppi *trinacria* e infissi in alluminio preverniciato legno, in quanto, come giustamente lamentato dai ricorrenti, non si vede come il bene sottoposto a tutela paesaggistica (fascia di rispetto del fiume) possa essere compromesso dall'utilizzo dell'uno o dell'altro tipo di tegola che da un punto di vista esteriore non si differenziano, così come l'alluminio verniciato tipo legno esteriormente è ben difficilmente distinguibile dagli infissi in



legno.

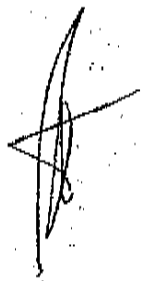
I ricorrenti colgono nel segno allorché osservano che la Soprintendenza di Enna ha imposto loro un sacrificio assurdo ed immotivato, specie se si riflette sulla circostanza che la stessa Soprintendenza ha tollerato in pieno centro storico tegole del tipo *trinacria* accanto a tegole di tipo tradizionale ed infissi in alluminio o tipo legno, perfino sul palazzo laddove sono allocati i suoi uffici; atteggiamento che, se non si vuole credere ad una voluta, ed odiosa, disparità di trattamento in spregio alle più elementari esigenze di imparzialità, va quanto meno letto come piena consapevolezza dell'assoluta irrilevanza dell'utilizzo dell'uno o dell'altra tipologia di materiale.

Ebbene, osserva il Collegio che la tutela del bene sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, di rilevanza costituzionale, dev'essere temperata con altri diritti pure costituzionalmente garantiti del cittadino, tra i quali rientra il diritto di proprietà, del quale la facoltà di utilizzare materiali e tecnologie più o meno innovativi, più o meno economici, più o meno adatti alle condizioni climatiche, più o meno funzionali ed esteticamente graditi, costituisce una delle estrinsecazioni.

Osserva il Collegio che merita piena condivisione la doglianza dei ricorrenti secondo i quali le esigenze di tutela del paesaggio vanno contemperate con le esigenze del cittadino; in particolare quelle che ad avviso del Collegio vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono costituite dal diritto alla salute, considerato che il comune di Piazza Armerina presenta esigenze del tipo climatico che ben giustificano l'utilizzo di infissi in alluminio anziché in legno, ai fini di una maggiore coibentazione, ed il diritto ad esprimere le facoltà ricomprese nel diritto di proprietà mediante l'utilizzo in sede costruttiva dei materiali ritenuti dai lottizzanti tecnologicamente più efficienti ed economici.

È fatto notorio che l'infisso in alluminio verniciato in legno ben difficilmente può essere distinto, anche da occhio esperto, dall'infisso in legno, così come i coppi trinacria offrono un risultato estetico che non si discosta granché dai coppi tradizionali.

Ma quand'anche il risultato estetico fosse leggermente diverso da quello assicurato dai materiali tradizionali che la Soprintendenza usa imporre, ebbene, l'amministrazione aveva



l'obbligo di valutare l'interesse altrettanto meritevole di tutela dei lottizzanti all'impiego di materiali più efficienti sotto il profilo delle particolari condizioni climatiche della zona e più economici, e se del caso prescrivere materiali diversi solo se ritenuto indispensabile per la tutela del bene protetto, dando contezza delle ragioni del sacrificio mediante congrua motivazione a seguito di istruttoria doverosamente approfondita. A riprova, appare grottesco che la Soprintendenza utilizzi per infissi dei propri uffici, in pieno centro storico, l'alluminio, evidentemente per tutelarsi dalle condizioni climatiche avverse, ed imponga poi ai cittadini l'utilizzo di infissi in legno, che notoriamente hanno una resa in termini di coibentazione nonché una durata di gran lunga inferiori, e per di più in una zona, sottoposta unicamente a vincolo paesaggistico, ove la necessità del rispetto delle tecnologie costruttive tradizionali appare ingiustificato.

Ora, osserva il Collegio che se è vero che la tutela del bene paesaggistico è affidata all'ampia discrezionalità delle autorità preposte ai vincoli, è bene ricordare che ampia discrezionalità non significa arbitrio totale.

L'amministrazione non può pretendere di soddisfare il proprio personale rigoroso gusto estetico a discapito di ogni altro valore pure costituzionalmente garantito.

Il bene ambiente deve certamente essere tutelato ma l'amministrazione non deve mai dimenticare che l'interesse alla conservazione dei luoghi non può essere perseguito ad ogni costo, dovendosi sempre assicurare il perseguimento degli altri valori pure costituzionalmente garantiti e meritevoli di ogni meditata attenzione, quali il diritto di proprietà.

Laddove la Soprintendenza impone prescrizioni a tutela del bene sottoposto a vincolo, non può limitarsi alla apodittica affermazione che i materiali da impiegarsi devono essere quelli tradizionalmente impiegati nella zona per secoli, ma deve congruamente motivare, dando conto del percorso logico elaborato a seguito di approfondita istruttoria, sul perché ritenga di sacrificare l'interesse del cittadino alla libera estrinsecazione delle proprie facoltà, e quindi alla scelta delle tecniche costruttive più avanzate ovvero economiche ovvero adatte alla situazione dei luoghi.

La circostanza che il materiale tradizionale utilizzato nei centri

storici in Sicilia sia costituito da infissi in legno e coppi "siciliani" non assolve all'onere di offrire una motivazione, tanto meno congrua ed esaustiva, nè giustifica in alcun modo il sacrificio imposto al privato, ma costituisce unicamente una petizione di principio.

Ne consegue pertanto la fondatezza del ricorso con assorbimento degli altri profili di censura, ed il conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui hanno apposto le prescrizioni contestate dai ricorrenti.

IV. Il Collegio passa all'esame alla domanda di risarcimento danni e la ravvisa infondata.

Questo Tribunale, con numerose sentenze (per tutte, sez. II, 13 agosto 2003, n. 1290; sez. III, 21.10.2004 n.2899) ha affermato il principio secondo il quale in tema di risarcimento danni a seguito di annullamento di atti illegittimi è a carico esclusivo del ricorrente la prova del danno subito.

Non è al riguardo possibile che il Giudice disponga la consulenza tecnica d'ufficio, ove la stessa non sia occasionata dalla risoluzione di questioni tecniche assolutamente non dimostrabili dalla parte (cui incombe l'onere della prova) ovvero